

ACCORDO

9 MARZO 1974

PREMESSA

Le parti si danno atto che il presente accordo integrativo aziendale riguarda ed è applicabile alle aziende con ragione sociale FIAT.

Per quanto riguarda le altre aziende (Weber, Prosidea, Abarth, Lancia, Moto Fider, Fiat Engineering, Fiat Allis Italiana ed eventuali altre nelle stesse condizioni) i punti concordati per la FIAT serviranno come riferimento per i rispettivi accordi integrativi, che consentano l'estensione di quanto convenuto con il riferimento per i rispettivi accordi integrativi, che consentano l'estensione di quanto convenuto con il presente accordo, sempre che applicabile, tenendo conto delle singole situazioni aziendali.

DECORRENZA

Il presente Accordo decorre dall'1° marzo 1974, salvo le diverse decorrenze indicate in alcuni articoli.

Inoltre, ai lavoratori in forza alla data del 9/3/74 verrà corrisposto l'importo una tantum di L. 20.000 (ventimila).

MENSILIZZAZIONE - (Anticipo indennità di malattia)

In attesa della nuova disciplina di carattere generale in materia secondo quanto previsto dall'allegato B al Contratto Nazionale di Lavoro, L'Azienda —

In applicazione di apposita convenzione in corso di perfezionamento con l'INAM — anticiperà nella liquidazione delle competenze mensili gli importi corrispondenti alle indennità di malattia dovute dall'INAM che, pertanto, saranno dall'Istituto stesso pagate all'Azienda a copertura delle anticipazioni da questa effettuate.

Quanto sopra avrà effetto per i casi di malattia aventi inizio dal 1° aprile 1974.

Nei casi in cui risultino effettuate erogazioni indennitarie l'Azienda opererà le relative trattenute nei confronti del lavoratore.

LAVORATORI DELLA EX 3.a CATEGORIA (3.a S.).

A1 - Le parti convengono che i lavoratori inquadrati nella ex 3° cat. con parametro retributivo superiore (3° s.) saranno inseriti nella 3° Cat. della Classificazione Unica stabilita dal C.C.N.L. del 19.4.1973, nel caso di espletamento di mansioni i cui contenuti professionali corrispondano a quelli stabiliti dalle declaratorie e dai profili della 3° cat. della suddetta Classificazione Unica.

A2 - Le Direzioni ed i Comitati Qualifiche aziendali effettueranno, entro il termine massimo di 15 giorni dalla firma del presente accordo, una verifica congiunta delle mansioni svolte dai lavoratori di ex 3° Cat. con parametro retributivo superiore (3° s.).

I lavoratori addetti a mansioni per le quali sarà riconosciuta la corrispondenza ai contenuti professionali stabiliti dalle declaratorie e dai profili della 3°

cat. della Classificazione Unica del C.C.N.L. del 19 aprile 1973, saranno inquadrati nella suddetta 3° cat. con decorrenza 1/11/73.

B - Si conviene che per i lavoratori che saranno inquadrati nella 2° cat. della Classificazione Unica, non si darà corso all'assorbimento della differenza retributiva di minimo salariale e premio generale di stabilimento attualmente esistente fra parametro superiore della ex 3° s. e ex 3°.

A tal fine saranno considerate le differenze retributive del premio generale di Stabilimento realizzato nel mese di novembre 1973.

L'Azienda si impegna inoltre a valorizzare in via prioritaria le capacità professionali dei suddetti lavoratori, in modo che l'acquisizione del livello superiore avvenga non oltre 24 mesi trascorsi nell'espletamento delle funzioni.

Tale periodo per i lavoratori in possesso di anzianità aziendale superiore a 24 mesi al 1°/11/73 sarà ridotto ad un anno dalla data suddetta.

INVESTIMENTI E OCCUPAZIONI NEL MEZZOGIORNO

PREMESSA

A seguito di ampia verifica e discussione su obiettivi e strategie dell'Azienda, orientati al decongestionamento delle aree a rilevante intensità di concentrazione industriale, e alla realizzazione dell'assetto delle capacità produttive, nel quadro delle sue esigenze tecniche produttive, la FLM dà atto all'Azienda

delle seguenti scelte di fondo che sono assunte a principi impegnativi:

- destinare esclusivamente al Mezzogiorno — ed eventualmente in altre aree depresse — le opportunità occupazionali conseguenti ad ogni investimento diretto ad incrementi non marginali di capacità produttiva rispetto al potenziale attuale; tale destinazione tenderà, per quanto possibile, alla creazione di cicli integrati e delle connesse attività di progettazione;
- sviluppare e potenziare la presenza nel settore del trasporto collettivo;
- conservare nell'ambito di ogni comprensorio i livelli complessivi di occupazione e di professionalità dei lavoratori attualmente occupati al nord in relazione a ristrutturazioni necessarie per realizzare gli obiettivi di cui sopra. Tali ristrutturazioni verranno esaminate preventivamente con la FLM.

Le parti hanno esaminato e discusso i programmi di investimento nel Mezzogiorno, e da parte della Azienda sono stati confermati per i diversi settori di attività, i seguenti impegni, subordinati al positivo esperimento delle procedure di Contrattazione Programmata con le Autorità di Governo.

SETTORE FERROVIARIO

Le parti hanno rilevato l'opportunità e l'urgenza di una razionalizzazione del settore e di uno sviluppo dell'attività di produzione ferroviaria, adeguata a far fronte ai bisogni del paese. Tali obiettivi trovano oggi concreti ostacoli sia nella indisponibilità di idonei

piani di investimento delle aziende ferroviarie pubbliche, sia nella mancanza di un organico orientamento programmatico tale da rappresentare un quadro di riferimento idoneo alla riorganizzazione e allo sviluppo produttivo del settore.

L'Azienda, nel quadro di una adeguata intesa con l'Efim, si impegna a perseguire l'obiettivo di una razionalizzazione del settore e di uno sviluppo delle attività di produzione ferroviaria insediate nel Centro Sud.

Nel quadro di tale intesa l'Azienda persegue l'obiettivo di una riorganizzazione delle capacità produttive esistenti, orientata ad un decentramento della produzione ferroviaria nel mezzogiorno, assumendo come ordine di grandezza aggiuntivo del mercato il parametro della spesa generale del piano quinquennale delle FF.SS.

Il complesso di tali attività, adeguate a far fronte ad una razionale attuazione del Piano FF.SS., prevede la realizzazione di un incremento di occupazione di circa 1.400 addetti nel Mezzogiorno e di 245 addetti nel Centro Italia, sulla base di una ripartizione dei volumi produttivi generali dal Piano che tenga conto delle quote di assegnazione dei lavori normalmente destinate ai Partners dell'iniziativa di cui sopra.

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra, gli investimenti in questione verranno realizzati nei tempi tecnici strettamente necessari.

Nel caso in cui, in aggiunta al Piano FF.SS., fosse varato dalle competenti Autorità un ulteriore piano specifico per la soluzione del trasporto pendolare, verrà realizzata una occupazione aggiuntiva rispetto

a quella già prevista, di 1.000 unità circa presso lo Stabilimento OMECA di Reggio Calabria.

La riconversione delle unità localizzate al Nord, ed in particolare delle officine di Savigliano, che in questo quadro fossero indirizzate ad altre produzioni non ferroviarie, sarà attuata comunque, nella salvaguardia dei livelli complessivi di occupazione e di professionalità attuali, previo esame congiunto tra le parti.

A termine di questo processo, e nel quadro di una concentrazione delle iniziative con gli altri produttori del settore, l'Azienda darà vita ad un centro per le attività di progettazione nel Mezzogiorno.

ATTIVITA' INDOTTE

L'Azienda ha in corso una azione per promuovere investimenti diretti nel Mezzogiorno da parte di società in cui ha partecipazioni di maggioranza. In tale previsione sarà realizzata una nuova iniziativa STARS e SIEM, con un'occupazione complessiva prevista di 200 addetti.

L'Azienda, anche in relazione alla valutazione degli effetti della crisi energetica sul mercato dell'automobile, compirà un esame di fattibilità di un nuovo stabilimento Weber.

Parimenti l'azienda conferma l'azione già avviata di stimolo e di assistenza ai fornitori per indirizzarli a ricevere nel Mezzogiorno eventuali ampliamenti di capacità produttive, nonché la ricerca di fornitori già operanti nel Mezzogiorno.

SETTORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Nell'ambito della iniziativa congiunta con Allis-Chalmers, l'Azienda si impegna a garantire lo sviluppo dello Stabilimento di Lecce, con il passaggio dal livello occupazionale di 1.500-2.000 unità, inizialmente previste, al livello occupazionale di 2.300 unità entro la fine del 1975 (2.000 entro la fine '74). Verrà costituito presso lo stabilimento un nucleo di progettazione al quale verranno trasferite — con le necessarie gradualità — funzioni svolte presso il centro di Stupinigi.

SETTORE CARRELLI ELEVATORI

L'Azienda concentrerà nelle officine OM di Bari tutta la produzione di carrelli elevatori con una occupazione aggiuntiva di circa 1.200 addetti, rispetto ai livelli attuali di 300 addetti.

Il primo ampliamento di organici, dagli attuali 300 addetti a 700 addetti, si realizzerà entro il 1974.

DIESEL VELOCI

La FIAT conferma il proprio impegno, per quanto di sua partecipazione, allo sviluppo del progetto di una nuova iniziativa produttiva nel Mezzogiorno, nel campo dei motori Diesel veloci per impiego terrestre in compartecipazione con l'Alfa Romeo: l'occupazione a regime è prevista in circa 1.200 addetti.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA

L'Azienda si impegna a concentrare nel Mezzogiorno le attività produttive specifiche di costruzione di autobus, e a tal fine darà vita ad una iniziativa industriale in cui saranno effettuate le lavorazioni per autotelai ed autobus, ad eccezione di quelle comuni ad altri veicoli industriali della FIAT (come stampaggio longheroni, parti meccaniche, ecc.), con una occupazione non inferiore a 1.800 addetti.

Le dimensioni a regime di tale Stabilimento saranno pari a circa 3.000 addetti, sempre che sia approvato e reso esecutivo il Piano di finanziamento alle Regioni per il potenziamento del trasporto pubblico su gomma, tale da comportare commesse nel periodo del piano ragguagliabili a 6-7.000 autobus annui.

L'Azienda ha già inoltrato al CIPE la domanda per tale insediamento, con la lettera allegata in copia.

Per consentire un raccordo tra la situazione attuale di capacità produttiva nel settore trasporto pubblico su gomma e la situazione prevista, risultante dal nuovo insediamento nel Mezzogiorno, e per far fronte alle esigenze di rapido avvio dei programmi di potenziamento del parco autobus per trasporto urbano:

- verrà realizzato un transitorio potenziamento dello Stabilimento di Cameri che potrà raggiungere un tetto di circa 1.600 addetti nel 1974, con assunzione di personale nell'area;
- verrà successivamente svolto presso lo Stabilimento di Cameri il programma di addestramento

dei lavoratori destinati al nuovo insediamento previsto, e provenienti dall'area di nuovo insediamento, i quali presteranno temporaneamente la loro opera presso lo Stabilimento stesso.

L'Azienda si impegna ad esaminare preventivamente con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori le modalità di accoglimento, i programmi ed i tempi di addestramento e permanenza a Cameri dei lavoratori provenienti dall'area di nuovo insediamento.

L'Azienda non prevede oggi necessità di estensione del 3° turno oltre ad incidenze settoriali dell'ordine del 15% del totale; una eventuale estensione maggiore sarebbe oggetto di preventivo esame in sede sindacale. Parimenti, l'Azienda non prevede oggi necessità di estensione del 3° turno, oltre l'incidenza di cui sopra, neanche nelle lavorazioni a monte.

L'Azienda si impegna infine a salvaguardare, all'atto della riconversione dello Stabilimento di Cameri, i livelli di occupazione e di professionalità complessivi delle maestranze. I programmi di riconversione saranno preventivamente esaminati in sede sindacale.

INVESTIMENTI NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

Con il II programma di investimenti nel Mezzogiorno - 1973/1977 presentato al CIPE, il Gruppo Fiat si proponeva di adeguare il potenziale produttivo nel settore automobilistico ad una previsione di incre-

mento della domanda annua di autovetture pari al 3% sul mercato internazionale, con livelli di incremento superiori sul mercato italiano, e con una composizione prevalentemente orientata a classi di vetture medio-alte.

A seguito della crisi energetica e del conseguente prevedibile mutamento del quadro di sviluppo ipotizzato, il Gruppo FIAT:

- Conferma comunque i programmi di realizzazione dell'ampliamento dello Stabilimento di Termini Imerese, con una previsione di occupazione aggiuntiva a termine di 1000 addetti e quindi un organico complessivo di 1.900 addetti e dell'ampliamento dello Stabilimento di Cassino, da realizzare in fasi successive con una previsione aggiuntiva a termine di 3.000 addetti e fino ad arrivare ad un organico complessivo di 6.700.

La prima fase di ampliamento dello Stabilimento di Cassino, già in corso, determinerà i primi 1.500 di tali nuovi posti di lavoro.

I tempi di realizzazione dei suddetti programmi di ampliamento sono quelli indicati al CIPE.

- Conferma il proprio impegno di avviare i previsti programmi di insediamento di Piana del Sole e di Val di Sangro, subordinando tali iniziative alla acquisizione di un quadro stabilizzato dei riflessi della crisi energetica, da cui emerge chiaramente una conferma del tasso di sviluppo precedentemente previsto.

- Nel caso in cui le consegne di vetture FIAT si assestino intorno ai valori medi del periodo aprile-ottobre 1973 (+1% —1%), ed entro un quadro

di corretti valori degli stocks) al netto degli incrementi consentiti dagli ampliamenti degli stabilimenti di Cassino e Termini Imerese, si impegna a dare avvio ad uno dei due insediamenti previsti, anche per far fronte ad esigenze di decentramento delle attività produttive.

- Conferma che, qualora il livello di stabilizzazione si collochi al di sotto dei limiti sopra indicati, non sussistono le condizioni minime necessarie per ampliamenti della capacità produttiva attuale. In tal caso l'azienda valuterà le condizioni per favorire o realizzare eventuali investimenti sostitutivi nelle aree interessate.

- Le suddette condizioni minime per avviare ampliamenti della capacità produttiva, con due nuovi insediamenti o rispettivamente con uno, potranno essere verificate in qualunque periodo futuro sulla base dell'andamento (non sporadico ma stabilizzato) rispettivamente dei mercati italiano ed europeo per la prima ipotesi e delle vendite FIAT per la seconda, mediante incontri periodici.

- L'Azienda conferma che nel quadro di sviluppo dell'attività automobilistica del Gruppo si intende salvaguardare e valorizzare la presenza della marca Lancia, anche attraverso adeguati investimenti

DICHIARAZIONE A VERBALE

La FLM riconferma, in ogni caso, la sua indisponibilità ad elevare, nel settore auto, l'utilizzazione degli impianti, attraverso straordinari e nuovi turni, rispetto al livello in atto nel 1973.

La FIAT ritiene invece che esigenze di competitività richiedano l'abolizione di vincoli di minore utilizzo impianti oggi imposti all'Azienda e che non gravano sulle industrie concorrenti.

FILIALI

L'Azienda ritiene che, in una situazione di mercato quale quella italiana, la funzione delle Filiali consenti tuttora una sua intrinseca validità, pur dovendo essere commisurata alle variate esigenze della clientela.

L'Azienda si impegna ad informare la FLM sui risultati degli studi in corso sull'organizzazione di vendita diretta, prima di procedere a mutamenti delle strutture esistenti.

Ogni previsione di significative variazioni nel livello occupazionale sarà parimenti oggetto di preventivo esame con la FLM.

CONTRIBUZIONI INDUSTRIALI

L'Azienda, nell'intento di contribuire ad una accelerazione nella soluzione dei problemi del trasporto che interessano i lavoratori nelle aree di sue nuove iniziative industriali, si impegna a concorrere con suo finanziamento, ad iniziative a tal fine assunte dagli Organi ed Enti Pubblici istituzionalmente competenti in materia, nel quadro delle leggi vigenti e promosse previa consultazione con le Associazioni Sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.

L'Azienda a tali effetti si impegna a garantire il suo contributo di finanziamento alle iniziative di cui sopra dando corso al versamento di esso a partire dal momento in cui le iniziative stesse assistite da altri stanziamenti di finanziamento adeguati a coprire il complesso delle spese previste (dedotta la parte coperta dalla garanzia dell'Azienda), siano giunte alla fase operativa.

L'importo complessivo annuo a tali fini impegnabile è pari, per ciascuna delle aree di Nuove Iniziative, allo 0,8% del monte retributivo annuo (esclusa indennità di anzianità) degli occupati nelle Nuove Iniziative dell'Area; i relativi stanziamenti saranno liquidati di anno in anno, con esclusione di capitalizzazioni anticipate e di accantonamenti di residui.

L'Azienda infine dichiara la propria disponibilità a destinare direttamente i corrispettivi di una capitalizzazione anticipata e attualizzata di gettiti futuri del contributo dello 0,10% istituito con la legge 6 dicembre 1971 n. 1044 ad iniziative di istituzione e creazione di asili nido promosse dagli Organi od Enti Pubblici territorialmente competenti, e si impegna a tal fine d'intesa con la FLM a sollecitare iniziative per consentire la concreta attuazione di quanto sopra.

TRASFORMAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'Azienda conferma il proprio impegno di continuare ad apportare ai posti di lavoro particolarmente disagiati per la prestazione richiesta o perché soggetti a rischi di nocività specifica o ambientale, tutti

i miglioramenti consentiti dalle conoscenze tecnologiche e/o dalla propria organizzazione produttiva.

In tal senso proseguirà, in particolare, le ricerche e gli esperimenti per la trasformazione degli attuali sistemi di verniciatura e per il miglioramento delle condizioni ambientali delle lavorazioni di Fonderia.

Introdurrà inoltre le possibili trasformazioni dell'organizzazione del lavoro atte a favorire una effettiva crescita professionale dei lavoratori, con l'attribuzione agli stessi di compiti qualificanti e che ne consentano la cosciente partecipazione al processo produttivo.

Eventuali ristrutturazioni che comportino sostanziali modifiche sugli organici, sulle modalità di prelievo e sulla professionalità degli addetti saranno oggetto di esame preventivo al livello aziendale, ferma restando la salvaguardia del segreto in ordine ai prodotti e processi relativi.

1) MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Ai fini di miglioramento delle condizioni di lavoro (sicurezza, ecologia, riduzione della gravosità etc.), l'Azienda s'impegna per il 1975 ad effettuare investimenti diretti per l'entità di 10 (dieci) miliardi-anno ed a riesaminare tale importo tempestivamente per ciascuno degli anni successivi.

a) Entro il mese di luglio di ogni anno — a partire da luglio 1974 per l'anno 1975 — l'Azienda presenterà ad un Comitato Sindacale di coordinamento per i problemi dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente un programma di iniziative

di investimento per i diversi settori dell'Azienda con le tempistiche e le entità di spesa previste.

b) Il Comitato Sindacale di cui sopra presenterà le sue proposte e osservazioni, e potranno essere di conseguenza definite variazioni al programma, in relazione a priorità diverse concordemente individuate.

c) A livello di ogni settore (Stabilimento-Sezioni) verranno successivamente comunicati ed esaminati, tra Direzione e Comitati Sindacali di cui alla parte punto del presente Accordo ed alle parti Prima, Quarta, Sesta e Settima dell'Accordo 5/8/1971, i programmi particolari derivanti dal programma generale di cui al punto precedente.

d) Le osservazioni e proposte alternative di cui sopra saranno presentate non oltre un mese dalla presentazione di cui al punto a).

e) Con periodicità e cadenza fissa (6 mesi) verranno svolte riunioni di verifica, a livello aziendale e ai livelli di settore, sulla stato di avanzamento dei programmi e sulla loro realizzazione.

2) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AD ISOLE

a) Nel sistemi di lavoro ad isole omogenee s'intende realizzare il montaggio di complessi mediante un tipo di organizzazione che non comporta una cadenza rigidamente vincolata a posti di lavoro precedenti o seguenti e che, consentendo al lavoratore una certa autonomia, pur nel rispetto della produzione media richiesta per turno di lavoro, favorisce l'arricchimento professionale, ottenibile

attraverso la rotazione programmata tra le diverse isole.

La struttura di tali sistemi sarà basata sui seguenti criteri generali:

- ad ogni isola si assegneranno più fasi di montaggio al fine di realizzare il massimo livello di completezza del gruppo prodotto, compatibilmente con le obiettive esigenze di frequenza delle operazioni, di disposizione dei mezzi di lavoro e di flusso per il rifornimento dei componenti;
- i tempi ed i carichi di lavoro saranno determinati, comunicati e verificati secondo la normativa applicata in FIAT, assicurando fra maggiori azioni di riposo e maggiorazioni per bisogni fisiologici un complesso di pause godibili non meno di 40' per turno di lavoro (escluso il tempo di mensa). Anche l'esperienza acquisita su questo aspetto sarà oggetto delle verifiche congiunte di cui al punto d) seguente.

b) A partire dal mese di aprile, l'Azienda darà corso ai seguenti esperimenti:

- nello stabilimento di Termoli sarà avviato su scala industriale un sistema di isole per il montaggio dei motori 126;
- nello Stabilimento di Rivalta, sarà avviato un sistema parziale ad isole per il montaggio delle vetture 128.

c) Per le notifiche delle modalità di esecuzione del lavoro, verifiche, assessment ecc., le parti fanno riferimento alle norme dell'Accordo 5/8/1971 per quanto applicabili.

d) Le parti danno atto che l'introduzione del sistema di montaggio a isole, come concordata nel presente accordo, ha carattere sperimentale e come tale sarà sottoposta a periodiche verifiche congiunte per valutare la possibilità di una sua graduale e programmata estensione.

La prima di queste riunioni è fissata entro il mese di Luglio 1974.

In queste sedi, l'Azienda preciserà le proprie valutazioni in ordine alla idoneità dei nuovi sistemi sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista della necessità che i costi gestionali mantengano il prodotto — per quantità, qualità e costi — entro i limiti realizzabili dalle linee di montaggio.

A sua volta la FLM preciserà le proprie valutazioni circa gli effetti del nuovo sistema sulle condizioni di lavoro e sulla promozione professionale, in relazione al proprio obiettivo di conseguire comunque il superamento dell'attuale sistema di lavoro alle linee di montaggio e nelle mansioni di tipo ripetitivo.

e) Nel quadro della sperimentazione di cui al punto precedente e nell'intento di favorire il miglior esito, al personale addetto alle isole saranno applicati i seguenti trattamenti:

- ai lavoratori addetti alla produzione sulle isole, sarà erogata una indennità speciale secondo le stesse modalità e misure in atto per le linee di corrispondente produzione.
- in vista dell'arricchimento professionale che sarà acquisito sul sistema delle isole, la FIAT

anticiperà il passaggio al terzo Livello dopo 30 giorni di effettiva prestazione sulle isole.

MENSA

Rimangono invariate le condizioni di miglior favore in atto.

ACCORDO 13 MAGGIO 1969 - INDENNITA' DI MENSA

L'indennità di mensa per gli operai dello stabilimento O.M. di Brescia viene elevata — a partire dal 1° giugno 1969 — alla misura di L. 115 (centoquindici) giornaliere, comprensive dei precedenti importi di quota fissa e minestra.

Il controllo sulla qualità e quantità dei cibi verrà effettuato in ogni Sezione, Stabilimento e Filiale, dal Comitato Ambiente di cui alla Parte Quarta dell'Accordo 5 Agosto 1971, che lo eserciterà secondo le procedure previste dall'Accordo 27 Luglio 1972.

SUPERAMENTO DELLA DIVISIONE DI COMPETENZA TRA I DIVERSI COMITATI

Nei casi in cui l'oggetto degli esami congiunti fra le Direzioni ed i Comitati di cui all'accordo 5/8/1971 siano inerenti all'organizzazione del lavoro o quando ci siano evidenti connessioni fra problemi riguardanti i cottimi ed altri inerenti all'ambiente di lavoro o alle qualifiche (o viceversa) i comitati cottimi, i comitati ambiente ed i comitati qualifiche potranno costituirsi in un unico comitato.

Allo scopo di agevolare l'attività più ampia il nu-

mero dei componenti operanti in sede congiunta per i fini di cui al comma precedente sarà contenuto in 24. Nelle situazioni in cui il numero dei componenti titolari dei comitati ecceda tale numero verrà effettuata notifica preventiva dei componenti designati a partecipare agli esami congiunti seguendo le procedure e modalità previste dagli accordi in principio citati.

Quando l'esame dei problemi, sia per le materie di competenza dei comitati istituiti con l'accordo 5 Agosto 1971 sia per quelle affidate ai comitati congiunti di cui al presente articolo, non porti entro tempi di normale prassi al superamento dei contrasti tra le parti, la FLM si riserva di chiedere, in alternativa ad eventuali esami in sede di associazioni territoriali, riunioni di approfondimento fra le Direzioni competenti ed i componenti del Comitato congiunto di cui sopra designati dalla stessa FLM.

COMITATI IMPIEGATI

Per l'esame dei problemi di cui all'articolo (Miglioramento condizioni di lavoro — punto 1) nonché di quelli a carattere generale di cui all'articolo (Superamento Divisione Competenza Comitati) si provvederà alla costituzione, nei comprensori degli uffici delle direzioni del Gruppo Automobili (Mirafiori), della Divisione Rivalta, della Direzione Veicoli Industriali (Lungo Stura) e degli Enti Centrali (Corso Marconi) di altrettanti Comitati impiegati di otto membri ciascuno, con le stesse modalità di designazione e di funzionamento di cui alla parte quinta dell'accordo 5.8.87.

Nei casi in cui l'oggetto degli esami conginuti fra le aziende e le rappresentanze dei lavoratori siano inerenti all'organizzazione del lavoro o quando vi siano evidenti connessioni fra contestazioni riguardanti i cottimi e altre inerenti all'ambiente di lavoro (o viceversa) i comitati cottimi e i comitati ambiente potranno costituirsi in un unico comitato.

Qualora i rappresentanti della FLM presenti in tale comitato richiederanno un confronto diretto con i rappresentanti dell'azienda, questi potranno invitare, in una prima fase le diverse rappresentanze dei lavoratori a partecipare contemporaneamente e congiuntamente a tale confronto.

PREMIO DI PRODUZIONE

PREMESSA

Il Premio di Produzione FIAT è istituito allo scopo di attuare una partecipazione dei lavoratori all'andamento della produttività dell'Azienda con un sistema collegato direttamente ed automaticamente con le variazioni della produttività stessa, determinata secondo le modalità indicate agli articoli seguenti.

Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica Operaia, Categoria Speciale, Impiegatizia.

Art. 1

Il Premio di Produzione viene stabilito, secondo uno schema unico, per l'insieme dei lavoratori di tutte le Sezioni e Stabilimenti FIAT.

Art. 2

Il Premio di Produzione verrà erogato secondo le norme contrattuali che regolano la retribuzione.

Art. 3

Il Premio di Produzione viene conteggiato sulla base dell'apposito indice di produttività determinato sommando i relativi dati di tutte le Sezioni e Stabilimenti FIAT secondo i criteri di cui agli artt. segg., ed in applicazione della formula fondamentale:

$$i = \frac{\text{Produzione Mensile Effettuata}}{\text{Ore presenza M.O.} + \text{Ore pres. impiegati}} \times 100$$

Sono esclusi da ogni computo — per la determinazione dell'indice di produttività — i primi 6 giorni feriali del mese di dicembre di ogni anno, nonché i periodi di chiusura degli Stabilimenti per ferie collettive.

Art. 4

Allo scopo di adottare criteri omogenei ed unitari per la misura della produzione finale, il calcolo della quantità prodotta in ciascuna Sezione viene così effettuato:

a) per ogni tipo di prodotto o per ogni unità di peso o di conto di produzione omogenea vengono utilizzati in ciascuna Sezione (ai soli effetti del calcolo dell'indice di produttività) gli attuali tempi di riferimento corrispondenti alle ore complessive per ciascun tipo o per ciascun gruppo di pro-

duzione inerenti alle sole operazioni eseguite nella Sezione stessa, maggiorati secondo i coefficienti di perequazione all'indice di 33%.

b) nei casi di introduzione di nuovi tipi o qualità di prodotto o di sostituzione di un tipo di unità complessa con un nuovo modello simile, ovvero di sostanziali variazioni del processo produttivo, o di mezzi di produzione di rilevante importanza, il tempo di riferimento — allo scopo di conservare ai lavoratori i benefici di produttività già realizzati — sarà corrispondente alle ore complessive previste a fine avviamento dai preventivi di lavorazione (fermi restando i criteri di calcolo dei tempi di riferimento notificati alle OO.SS. come da art. 2, accordo 3 ottobre 1962) e art. 7 del presente accordo con l'applicazione di un coefficiente di maggiorazione pari all'incremento percentuale di produttività verificatosi nell'Azienda dalla data di decorrenza del presente accordo fino al momento della sostituzione o dell'introduzione del nuovo tipo o qualità di prodotto, ovvero dei nuovi mezzi o processi produttivi;

c) la quantità di produzione finale effettuata in ciascun mese in ciascuna Sezione risulta dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero delle unità prodotte per ogni tipo — ovvero il numero di unità di peso o unità di conto prodotte per ogni gruppo di produzione omogenea — per il corrispondente tempo di riferimento attribuito come ai precedenti paragrafi a) e b).

Art. 5

I tempi di riferimento resteranno fissi (ai soli effetti del calcolo dell'indice di produttività) anche quando vengano variati i tempi effettivi, ad eccezione dei casi previsti ai seguenti paragrafi:

a) nel caso di passaggio all'esterno della Sezione della lavorazione di particolari o di complessi o di determinati gruppi di operazioni, il tempo di riferimento del tipo o del gruppo di operazioni, il tempo di riferimento del tipo o del gruppo di produzione interessato verrà proporzionalmente diminuito, in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni trasferiti all'esterno;

b) nel caso di introduzione di nuove lavorazioni, i tempi di riferimento del tipo o del gruppo di produzione interessata saranno del pari proporzionalmente aumentati in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni introdotti;

c) nei casi previsti e regolati dal precedente articolo, lett. b).

Art. 6

Nei casi di avviamento di nuovi tipi di prodotto — che non si riferiscano a singole lavorazioni o singoli impianti, ma che investano in misura notevole l'organizzazione aziendale — per i quali non sia possibile stabilire preventivamente il tempo di riferimento, si adotteranno per il calcolo i seguenti criteri:

a) la quantità di produzione effettuata verrà calcolata secondo le norme di cui al precedente art. 4.

lett. c), al netto della produzione del tipo o dei tipi in avviamento;

b) correlativamente le ore totali di presenza verranno considerate al netto delle ore di presenza complessivamente impiegate nelle suddette lavorazioni in avviamento.

Art. 7

In ciascuna Sezione la Direzione comunicherà — entro i primi dieci gg. del mese successivo — al Comitato Cottimi l'indice di produttività aziendale e i relativi dati di calcolo sezionali, le variazioni intervenute nei tempi di riferimento e le neutralizzazioni per avviamenti in corso.

Il Comitato Cottimi e/o la Commissione Interna potranno procedere alla verifica dei dati suddetti, esaminando la relativa idonea documentazione prodotta dalla Direzione, nella stessa riunione od in altre riunioni da tenersi entro i 5 giorni successivi.

La Direzione custodirà la raccolta degli atti, visti dal Comitato Cottimi e/o dalla C.I., contenente i dati di calcolo mensili dell'indice di produttività e ne consentirà la consultazione ai membri del Comitato Cottimi e/o della C.I. per ulteriori eventuali controlli, su semplice richiesta verbale.

Art. 8

In ogni Sezione la Direzione notificherà mediante affissione i risultati del Premio di Produzione in modo da renderne edotti i lavoratori prima della liquidazione mensile.

Art. 9

I livelli e gli andamenti del Premio di Produzione sono riportati nella tabella allegata A.

Art. 10

Anche ai lavoratori delle Filiali e dei Centri Assistenza FIAT il Premio di Produzione verrà corrisposto secondo la tab. A in relazione all'andamento dell'indice di produttività di tutte le Sezioni e Stabilimenti FIAT.

Art. 11

Agli operai delle Filiali verranno inoltre corrisposti a titolo di Premio fisso gli importi retributivi residui di cui alla tab. B.

Art. 12

Il presente accordo decorre dal 1/3/1974 ed avrà durata fino al 31/12/1976 con successiva automatica proroga di anno in anno, salvo disdetta con lettera raccomandata R.R. entro il 30 settembre o successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno.

14.a EROGAZIONE

La 14^a erogazione di cui all'Accordo 15/7/1970, ferme restando le norme ivi previste viene elevata alla misura del 65% di una mensilità dei minimi tabellari di paga o stipendio più indennità di continuazione, con un minimo di L. 160.000.

A detto importo va aggiunta, per gli aventi diritto, la cifra di L. 20.000 già prevista dall'accordo 12 settembre 1973.

La 14^a erogazione verrà corrisposta in misura integrale, anche nei casi di assenza per i quali compete la retribuzione, anche se in misura ridotta.

Per tutto il personale in forza a luglio 1974 il calcolo verrà fatto sulla base del nuovo valore per la intera annualità, salvo anzianità inferiore.

ACCORDO 12 SETTEMBRE 1973

INTESA CON LA FIAT SUL PAGAMENTO DELLE FIERE

Torino 12 settembre 1973

Tenuto presente quanto stabilito circa l'istituto delle ferie dal contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1970, dall'accordo 19 aprile 1973 per il rinnovo del medesimo e dell'accordo aziendale 27 luglio 1972 le parti hanno concordato quanto segue.

Allo scopo di risolvere le divergenze emerse circa le modalità di pagamento delle ferie per gli operai in rapporto ai criteri utilizzati negli anni precedenti e nel concorde impegno di individuare una so-

luzione ponte tale da non comportare riduzioni del compenso percepito in precedenza per ferie fruite e nello stesso tempo tale da costituire una esatta applicazione delle nuove disposizioni contrattuali, viene riconosciuta per l'annata ferie 1972/73 una somma forfettaria, pro quota per anzianità inferiori all'anno, di L. 20.000 che tiene convenzionalmente conto delle ore controverse.

Tale somma forfettaria sarà corrisposta in occasione del pagamento del 15 ottobre 1973 e la sua collocazione negli anni successivi nell'istituto della 14^a erogazione di cui all'accordo 15 luglio 1970 avverrà contestualmente all'eventuale definizione dell'istituto medesimo.

Per quanto attiene agli impiegati che abbiano maturato più di 10 anni di anzianità si attende la definizione della norma contrattuale, riservandosi di precisare le spettanze ferie a quel momento.

Le parti confermano che il presente accordo costituisce una soluzione transativa dei problemi connessi al pagamento delle ferie operai rapporto alle condizioni precedentemente in vigore alla FIAT e si danno nel contempo atto di voler attribuire all'istituto delle ferie un'esatta applicazione per quanto riguarda le norme vigenti nonché la disciplina che risulterà dalla stesura in corso.

ASSORBIMENTI

In applicazione del C.C.N.L. 19/4/1973 - Disciplina Generale Sezione Seconda — l'Azienda opererà gli assorbimenti secondo le seguenti modalità.

- 1) livellamento per tutte le Sezioni degli importi retributivi del Premio di Produzione al valore corrispondenti agli indici di produttività realizzati nel mese di Novembre 1973 dalla Sezione Fonderie e Fucine per gli operai e dalla Sezione Ferriere per gli impiegati;
 - 2) per gli operai (esclusi quelli delle Filiali e dei Centri tecnici Assistenziali) assorbimento di L. 6.000 dall'incentivo di rendimento (*).
 - 3) per gli impiegati, assorbimento dell'importo di L. 6.000 di cui alla parte 8° dell'accordo 5.8.71;
 - 4) per gli operai ed impiegati, assorbimento dal Premio di Produzione di quote variabili con iniziale allineamento a L. 23.000.
 - 5) per gli operai ed impiegati, assorbimento dagli aumenti di merito di quote variabili secondo quanto indicato nella tabella allegata i cui valori sono stati determinati sulla base di un beneficio medio complessivo di L. 4.100 mensili;
 - 6) Detti assorbimenti da merito sono finalizzati per una parte ad integrare le restanti quote mancanti per raggiungere i nuovi minimi tabellari e per la parte residua per contribuire a determinare i nuovi importi del premio di produzione.
- Nel caso di passaggi di categoria conseguenti all'applicazione della classificazione unica di cui

(*) Il calcolo del guadagno relativo all'incentivo di rendimento continuerà ad essere effettuato secondo i criteri attuali e l'importo risultante — dopo lo scomputo della parte assorbita — sarà valido a tutti gli effetti dell'art. 11 — Disciplina Speciale — Parte Prima del C.C.N.L. 19.4.1973.

al C.C.N.L. 19.4.1973, verranno applicate le stesse modalità di assorbimento sopra specificate, ad eccezione di quanto indicato per gli aumenti di merito, dai quali si effettuerà l'assorbimento fino a concorrenza

- 7) Strutturazione del Premio di Produzione secondo i livelli retributivi per categoria indicati nella tabella allegata e corrispondente all'indice di produttività medio aziendale realizzato nel mese di novembre 1973 (fatto uguale a 331). Il Premio di Produzione unificato per tutti gli stabilimenti varierà mensilmente in relazione ai valori dell'indice medio di produttività dell'Azienda calcolato secondo i criteri di cui all'allegato.
- 8) Le parti si danno atto che nell'applicazione delle modalità di assorbimento, secondo quanto indicato ai punti precedenti, vi saranno trasferimenti dai superminimi individuali agli importi del Premio di Produzione indicati nella tabella allegata, salvo ricostituzione di superminimi nei casi in cui l'applicazione delle modalità di assorbimento determini importi del Premio di Produzione eccedenti nuovi livelli indicati nella tabella per le categorie 2° imp. e 1° imp.
- 9) Gli importi di aumento derivanti dagli allineamenti dei Premi a quelli di riferimento (Sezione Fonderie per gli operai e Sezione Ferriere per gli impiegati) verranno corrisposti come segue:

- importi fino a L. 2.000 dal 1° marzo 1974
- importi oltre L. 2.000 a L. 4.000 dal 1° sett. '74
- importi oltre L. 4.000 dal 1° marzo 1975.

Per gli operai delle Filiali e dei Centri Assistenziali, per i quali non è previsto l'incentivo di rendimento, si applicheranno le seguenti modalità di assorbimento:

A) Allineamento dell'importo del Premio di Produzione di tutte le Filiali e Centri Assistenziali a quelli realizzati con la produttività media aziendale del mese di novembre del 1973 dalle Filiali di Torino - Milano - Genova.

B) Scomposizione dei suddetti importi in due quote di cui una corrispondente agli importi dei premi realizzati nel mese di novembre 1973 dalle Sezioni di Mirafiori. Tale quota verrà successivamente allineata agli importi del Premio di Produzione della Sezione Fonderie e Fucine.

C) Inserimento nella quota restante, dopo la scomposizione di cui al punto 2), dell'importo orario di 36 lire di cui all'accordo 5/8/71, con successivo assorbimento dell'importo mensile di L. 6.000, analogamente a quanto indicato per gli operai non di Filiali e Centri Assistenziali. Inserimento delle quote derivanti al Gruppo Auto dal livellamento del premio alla Sezione Fonderie.

D) Assorbimento dagli aumenti di merito e dal Premio di Produzione secondo le modalità indicate ai precedenti punti 4) e 5).

E) Il Premio di Produzione per gli operai e gli impiegati delle Filiali e dei Centri Assistenziali sarà quindi strutturato secondo gli importi indicati nella tabella A, e seguirà l'andamento determinato dalla variazione dell'indice medio di produttività aziendale secondo le modalità di cui all'allegato.

F) Agli operai delle Filiali e dei Centri Assistenziali verranno inoltre corrisposte a parte e secondo gli importi di cui alla tabella allegata B le quote risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui alle lettere B e C.

Per gli impiegati accettatori delle Filiali l'importo di premio eccedente il livello di quello degli impiegati delle Ferriere di ex 3^a cat. sarà corrisposto a voce a parte.

NOTA A VERBALE

L'Azienda fornirà alla FLM, separatamente per i tre gruppi operativi della FIAT (Auto, Veicoli Industriali, Attività Diversificate) i dati medi di superminimi per ciascun livello quali risulteranno dopo l'applicazione dei criteri di cui sopra.

Successivamente, a cadenza annuale, e con la stessa ripartizione l'Azienda fornirà l'aggiornamento dei dati medi di cui sopra, per una verifica della politica complessivamente seguita nel tempo in termini di rapporto tra retribuzione contrattuale e superminimi.

TABELLA INCENTIVO DI RENDIMENTO

L. orarie per ogni punto oltre il rend. 127	Classificazione operai e lavorazioni		127 guadagno minimo garantito		128	129	130	131	132	133 guadagno massimo
1,74	operali diretti (collimisti)	lavori pesanti	lavori medi	L. ora	103,57	105,31	107,05	108,79	110,53	112,27
		lavori normali	lavori pesanti	L. ora	99,55	101,23	102,91	104,59	106,27	107,95
		lavori pesanti	lavori medi	L. ora	88,69	90,19	91,69	93,19	94,69	96,19
		lavori pesanti	lavori medi	L. ora	90,73	90,19	91,39	92,59	93,79	94,99
1,68	operali indiretti (economisti)	lavori pesanti	lavori medi	L. ora	86,59	87,79	88,99	90,19	91,39	92,59
		lavori pesanti	lavori medi	L. ora	78,97	80,11	81,25	82,39	83,53	84,67
1,50		lavori pesanti	lavori medi	L. ora	96,19	97,69	99,19	100,69	102,19	103,69
1,20		lavori pesanti	lavori medi	L. ora	93,79	95,29	96,79	98,29	99,79	101,29
1,20		lavori pesanti	lavori medi	L. ora	90,19	91,69	93,19	94,69	96,19	97,69
1,14		lavori pesanti	lavori medi	L. ora	87,79	89,29	90,79	92,29	93,79	95,29

Tabella A

FIAT	TABELLA PREMIO DI PRODUZIONE			Decorrenza
	Base	Incremento per punto	Livello premio a punti cent.	
Categorie	L. mese	L. mese	L. mese	plafond
1a	26.277	83	33.000	42.877
2a	28.277	83	35.000	44.877
3	30.777	83	37.500	47.377
4a	33.277	83	40.000	50.377
5a	35.777	83	42.500	53.377
5a/2° level.	38.277	83	45.000	56.377
6a	40.777	83	47.500	59.377
7a	43.277	83	50.000	62.377
Punti centesimali di produttività	250	—	331	450

Il livello del Premio di Produzione a punti centesimali 331 è comprensivo delle quote di assorbimento da assegni di merito secondo tabella allegata.

Tabella B

PREMIO FISSO (filiali centri assistenziali)

LIVELLI	Ex categorie	Operai Gruppo A	Operai Gruppo B
1a	4a Cat. Op.	14.387	12.819
2a	3a Cat. Op. 3a Cat. Sup. Op.	14.373 14.362	12.785 12.774
3a	2a Cat. Op.	14.345	12.508
4a	1a Cat. Op.	14.304	12.902
5a	1a Cat. Op. ra Cat. Sup. Op.	14.304	12.902